

L'IMPUGNAZIONE DELL'OMOLOGA DEL CONCORDATO PREVENTIVO (E DELL'A.D.R. E DEL P.R.O.)

Cassazione Civile, Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5870 - Pres. M. Ferro - Est. G. Dongiacomo - Agenzia delle Entrate c. Società Editrice Multimediale a r. l. - S.E.M. S.r.l.

Accordo di ristrutturazione - Reclamo contro la sentenza di omologazione - Creditore che non ha partecipato al relativo giudizio - Inammissibilità -
(CCII, artt. 48, 51, 57 e 64-bis)

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 ss. CCII, la legittimazione a proporre reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza che pronuncia sull'omologazione degli accordi spetta solo ai soggetti che abbiano assunto la qualità di "parti formali", per aver partecipato al giudizio di omologazione, e non anche al soggetto che, non avendovi partecipato, per non aver proposto opposizione ex art. 48, comma 4, CCII, sia comunque stato reso destinatario - a prescindere dalla correttezza del trattamento proposto - del cd. *Cram down* fiscale o previdenziale di cui all'art. 63 CCII (nel regime vigente anteriormente all'art. 1-bis, D.L. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto in sede di conversione dalla L. 10 agosto 2023, n. 103), a meno che, con il reclamo, si deduca un vizio procedurale impeditivo di detta partecipazione (*massima non ufficiale*).

*Accordo di ristrutturazione - Reclamo contro la sentenza di omologazione - Creditore che non ha partecipato al relativo giudizio - Inammissibilità - Opposizione alla transazione fiscale conseguita tramite *cram dawn* fiscale e previdenziale - Irrilevanza*
(CCII, artt. 48, 51, 57 e 64-bis)

L'opposizione alla proposta di transazione fiscale conseguita tramite *cram dawn* fiscale e previdenziale non legittima al reclamo contro la sentenza che ha omologa l'accordo di ristrutturazione il creditore (pubblico) che non sia stato parte del giudizio di omologazione (*massima non ufficiale*).

La Corte (*omissis*).

2.2. Con il secondo motivo, l'Agenzia ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 51, comma 1, e 48, comma 2, c.c.i.i., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'Appello ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo sul rilievo che l'omessa opposizione all'omologazione ad opera dell'Agenzia delle entrate costituisce una preclusione a proporre l'ulteriore e distinto rimedio del reclamo dinanzi alla Corte d'Appello, senza, tuttavia, considerare che: - l'art. 51, comma 1, cit., riconosce la legittimazione a proporre reclamo avverso l'omologazione dell'accordo a tutte le parti del relativo giudizio, ivi compresi i soggetti cui la proposta di accordo, in una al provvedimento di fissazione dell'udienza, sia stata notificata; - tali soggetti, pertanto, in mancanza di un'espressa o inequivoca disposizione contraria, sono legittimati a proporre reclamo avverso il provvedimento di omologazione, anche se non hanno fatto opposizione, specie quando si tratta di far valere, come causa ostativa all'omologazione, la mancata osservanza di un requisito puntualmente descritto dalla legge, come la necessità, prevista dall'art. 1-bis, comma 2, lett. e), del D.L. n. 69/2023, conv. con mod. dalla L. n. 103/2023, di assicurare al creditore fiscale quanto meno il 30% dei crediti da questo vantati, vale a dire un vizio che il giudice dell'omologazione avrebbe potuto rilevare anche in via ufficiosa.

2.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.

2.4. (*omissis*)

2.5. L'indiscutibile natura contenziosa del procedimento di omologa in oggetto (affermata, come detto, dalle Sezioni Unite nella sentenza sopra citata) comporta, quindi, che: - il reclamo, disciplinato dal combinato disposto degli artt. 182-bis, comma 4, e 183 L.Fall., abbia natura di gravame; - "la qualità di soggetto legittimato all'impugnazione deve essere determinata, nei gradi e nelle fasi ulteriori del giudizio... esclusivamente per relationem rispetto alla qualità di parte assunta formalmente nei gradi e nelle fasi anteriori"; - deve, pertanto, escludersi "la... legittimazione a partecipare al procedimento di reclamo, ex art. 182 bis comma 3 e 183 L.F., del creditore che non aveva proposto precedentemente opposizione all'omologa dell'accordo di ristrutturazione di debiti" (Cass. n. 34840 del 2024).

2.6. Nell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.Fall., pertanto, la natura contenziosa del procedimento di omologa comporta che la legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione spetta solo a coloro che abbiano assunto formalmente la qualità di parte nelle precedenti fasi e gradi del giudizio (Cass. n. 34840 del 2024 che, in applicazione del principio, ha confermato il provvedimento impugnato che aveva escluso la legittimazione a proporre reclamo all'Agenzia delle entrate che si era limitata a far pervenire un tardivo dissenso alla transazione fiscale, senza tuttavia proporre formale opposizione all'omologazione dell'accordo).

2.7. Costituisce, del resto, acquisizione pacifica nella giurisprudenza di legittimità che: - la qualità di legittimato all'impugnazione (compreso il ricorso straordinario per cassazione: Cass. SU n. 15145 del 2001) si determina, nei gradi e nelle fasi ulteriori del giudizio, esclusivamente per relationem rispetto alla qualità di parte formalmente assunta nei gradi e nelle fasi anteriori (Cass. n. 32248 del 2021, in motiv.); - è, dunque, inammissibile l'impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio (Cass. SU n. 15145 del 2001; Cass. n. 25779 del 2016; Cass. n. 17234 del 2014; Cass. n. 9538 del 2001; Cass. n. 2160 del 1996; Cass. n. 3745 del 1978; Cass. n. 4025 del 1984).

2.8. Si tratta, in effetti, di un'impostazione che la giurisprudenza di legittimità ha diffusamente seguito in materia fallimentare, quando, in particolare, con riferimento al reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo, ha chiarito che la legittimazione a proporre il reclamo previsto dall'art. 183 L.Fall. discende unicamente dall'avere l'impugnante assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione di cui all'art. 180 L.Fall. (come debitore ovvero come opponente) e dall'essere rimasto soccombente rispetto alla decisione assunta dal Tribunale (cfr. Cass. n. 3954 del 2016, in motiv.; Cass. n. 2886 del 2007).

2.9. Tale conclusione, peraltro, non cambia neppure se, come ha dedotto la ricorrente, l'omologazione degli accordi sia stata decisa a seguito di *cram-down* fiscale: questa Corte, infatti, sia pur con riguardo al concordato preventivo regolato nella legge fallimentare, ha chiarito che: - il *cram-down* fiscale integra una regola sostanziale del giudizio di omologazione, al pari del tradizionale *cram-down* ordinario, e, come questo, è inserito nel quarto comma dell'art. 180 L.Fall.; - il *cram-down* fiscale, tuttavia, a differenza di quest'ultimo (che origina dalla specifica contestazione della convenienza della proposta da parte di un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, di creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto), attinge al segmento precedente dell'approvazione della proposta poiché realizza, per una sorta di *factio*, il raggiungimento delle maggioranze prescritte dall'art. 177, comma 1, L.Fall. anche nel caso in cui esse non fossero state raggiunte per la mancata adesione determinante dell'amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie), tutte le volte in cui il Tribunale ritenga (in questo caso a prescindere da una specifica contestazione, essendo già sufficiente la mancata adesione) che la proposta sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria; - il *cram-down* fiscale, quale meccanismo che realizza il presupposto, previsto dall'art. 180, comma 1, L.Fall., dell'approvazione del concordato "a norma del primo comma dell'articolo 177", non integra, dunque, un *tertium genus* rispetto alle ipotesi in cui la proposta non sia stata approvata (art. 179 L.Fall.) o, viceversa, sia stata approvata (art. 180 L.Fall.), bensì una regola di omologazione che, proprio in virtù del suo funzionamento, si colloca nella seconda ipotesi, ove è infatti disciplinata; - potranno, dunque, aversi casi in cui il *cram-down* fiscale opera in costanza di opposizioni, con applicazione del regime procedurale ordinario, e casi in cui, nonostante la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie), lo stesso opera in assenza di opposizioni, restando l'amministrazione pubblica libera di proporla o meno, con conseguente applicazione del regime procedurale semplificato, che non ammette gravami (Cass. n. 1033 del 2024, in motiv.).

2.10. Tali conclusioni, espone con riguardo alla disciplina della legge fallimentare, sono senz'altro riproducibili nel pur mutato contesto normativo introdotto dal codice della crisi e dell'insolvenza: il quale, in effetti, ancorché innovando i tempi e i modi del procedimento, ha, nella sostanza, confermato che: - quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, "i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione..." "entro trenta giorni" (art. 48, comma 4); - il Tribunale "omologa con sentenza gli accordi" (art. 48 c.c.i.i.); - "contro la sentenza del Tribunale che pronuncia sull'omologazione... le parti", vale a dire i creditori che avevano proposto opposizione e che, appunto, proprio e solo perché tali, avevano assunto tale qualità, "possono proporre reclamo" (art. 51 c.c.i.i.).

2.11. Né rileva il fatto che l'Agenzia delle entrate avesse manifestato il proprio dissenso alla proposta di transazione fiscale, che non è, infatti, idonea ad attribuirle la qualità di parte, che le sarebbe derivata, invece, solo dalla proposizione dell'opposizione.

2.12. (*omissis*)

3. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato.

(*omissis*).

Cassazione Civile, Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5937 - Pres. M. Ferro - Est. R. Amatore - Agenzia delle Entrate c. Sittel S.r.l.

Concordato preventivo - Reclamo contro la sentenza di omologazione - Creditore che non ha partecipato al relativo giudizio - Inammissibilità
(CCII, artt. 48, 51, 57 e 64-bis)

In tema di concordato preventivo, la legittimazione a proporre reclamo, ai sensi dell'art. 51, comma 1, CCII, avverso la sentenza che pronuncia sull'omologazione spetta solo alle parti "formali" che abbiano partecipato al giudizio di omologazione, fatta salva la sola ipotesi in cui con il reclamo si lamenti un vizio procedurale di detta partecipazione" (massima non ufficiale).

Concordato preventivo - Reclamo contro la sentenza di omologazione - Creditore che non ha partecipato al relativo

giudizio - Inammissibilità - Opposizione alla transazione fiscale conseguita tramite cram dawn fiscale e previdenziale - Irrilevanza.
(CCII, artt. 48, 51, 57 e 64-bis)

L'opposizione alla proposta di transazione fiscale conseguita tramite *cram dawn* fiscale e previdenziale non legittima al reclamo contro la sentenza che ha omologa l'accordo di ristrutturazione il creditore (pubblico) che non sia stato parte del giudizio di omologazione (*massima non ufficiale*).

La Corte (*omissis*).

1. Con il primo motivo la ricorrente censura il decreto della Corte di appello di Roma nella parte in cui aveva escluso che l'Agenzia delle Entrate, che non aveva proposto opposizione al giudizio di omologazione del concordato preventivo, fosse legittimata a proporre reclamo avverso la sentenza di omologazione.

1.1 La doglianza è infondata.

Quanto al quadro fattuale, risulta circostanza pacifica che l'Agenzia delle Entrate non si era costituita nei termini di legge nel procedimento di omologazione del concordato preventivo e non aveva proposto opposizione, nonostante avesse ritualmente ricevuto, quale creditore dissenziente, la notifica del provvedimento con cui il Tribunale aveva fissato l'udienza di comparizione delle parti per pronunciarsi in merito all'omologazione del concordato.

Questa preliminare considerazione rende inapplicabile al caso di specie il principio espresso da Cass. n. 32248/2021, secondo cui, nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, il creditore dissenziente - al quale non sia stato notificato il decreto di formale apertura del procedimento, a norma dell'art. 180, comma 1, L.Fall. - è legittimato a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione, pur se pronunciato senza opposizioni e purché non sia ancora divenuto cosa giudicata, al solo fine di denunciare le violazioni della legge processuale che gli hanno impedito di partecipare al precedente grado innanzi al Tribunale.

1.2 Ciò premesso, trova applicazione, *ratione temporis*, l'art. 51 CCII, che fissa la regola secondo cui "Contro la sentenza del Tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni".

Con riferimento alla precedente disciplina normativa (quella regolata dall'art. 183 L.Fall.), la giurisprudenza di questa Corte (v. ord. n. 1033 del 2024) aveva precisato che solo quando erano state proposte opposizioni "contro il decreto del Tribunale può essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio" (art. 183, comma 1, L.Fall.).

Occorre, invero, escludere che il creditore che non abbia proposto opposizione sia legittimato a reclamare il provvedimento di omologazione, quale terzo, in ragione del fatto che il suo interesse a veder respinta la proposta di concordato è sorto solo in data successiva all'instaurazione del procedimento *ex art.* 180 L.Fall. Tale interesse potrà, piuttosto, essere tutelato mediante il ricorso, infatti, ai diversi rimedi previsti dall'art. 186 L.Fall. (Cass. n. 16932 del 2024; vedi anche Cass. n. 19981/2025).

1.3 Come ben argomentato dalla Procura generale nella requisitoria scritta, i sovraesposti principi trovano oggi applicazione anche nel nuovo contesto normativo dettato dall'art. 51 CCII che, sebbene diversamente formulato rispetto all'art. 183 L.Fall., ne recepisce nella sostanza tutte le caratteristiche strutturali e procedurali.

Va ancora una volta ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza dettata da questa Corte, "legittimati a impugnare il provvedimento che, decidendo sull'opposizione, omologa o respinge il concordato sono gli opposenti e il debitore, ossia i soggetti che abbiano rivestito la qualità di parte in senso formale nel relativo giudizio di omologa" (cfr. anche: Cass. n. 3954 del 2016).

Tale conclusione - già raggiunta, come detto, dalla giurisprudenza di questa Corte sotto l'egida applicativa della precedente legge fallimentare - trova ora conforto nell'espressa lettera dell'art. 51, primo comma, CCII, per come sopra ricordato, ove si prevede che il reclamo avverso il provvedimento di omologazione possa essere proposto dalle "parti", con l'ovvia precisazione che "parte" non è chi non abbia proposto opposizione.

Pertanto, la stessa norma da ultimo citata differenzia il regime impugnatorio del provvedimento omologatorio (del concordato preventivo, del piano e degli accordi di ristrutturazione), ove la legittimazione alla proposizione del reclamo è astretta alle sole parti (nella declinazione formale sopra ricordata), da quello della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, ove, al contrario, tale legittimazione è estesa a "qualunque interessato".

Occorre pertanto esprimere, in relazione al primo motivo di ricorso, il seguente principio di diritto:

"In tema di concordato preventivo, la legittimazione a proporre reclamo, ai sensi dell'art. 51, primo comma, CCII, avverso la sentenza che pronuncia sull'omologazione spetta solo alle parti "formali" che abbiano partecipato al giudizio di omologazione, fatta salva la sola ipotesi in cui con il reclamo si lamenti un vizio procedurale impeditivo di detta partecipazione".

(*omissis*).

Cassazione Civile, Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5948 - Pres. M. Ferro - Est. R. Amatore - Edilservice S.r.l. c. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.)

Accordo di ristrutturazione - Reclamo contro la sentenza di omologazione - Creditore che non ha partecipato al relativo giudizio - Inammissibilità - (CCII, artt. 48, 51, 57 e 64-bis)

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 ss. CCII, la legittimazione a proporre reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza che pronuncia sull'omologazione degli accordi spetta solo ai soggetti che abbiano assunto la qualità di "parti formali", per aver partecipato al giudizio di omologazione, e non anche al soggetto che, non avendovi partecipato, per non aver proposto opposizione ex art. 48, comma 4, CCII, sia comunque stato reso destinatario - a prescindere dalla correttezza del trattamento proposto - del cd. Cram down fiscale o previdenziale di cui all'art. 63 CCII (nel regime vigente anteriormente all'art. 1-bis, D.L. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto in sede di conversione dalla L. 10 agosto 2023, n. 103), a meno che, con il reclamo, si deduca un vizio procedurale impeditivo di detta partecipazione (massima non ufficiale).

Accordo di ristrutturazione - Reclamo contro la sentenza di omologazione - Creditore che non ha partecipato al relativo giudizio - Inammissibilità - Opposizione alla transazione fiscale conseguita tramite cram down fiscale e previdenziale - Irrilevanza (CCII, artt. 48, 51, 57 e 64-bis)

L'opposizione alla proposta di transazione fiscale conseguita tramite *cram down* fiscale e previdenziale non legittima al reclamo contro la sentenza che ha omologa l'accordo di ristrutturazione il creditore (pubblico) che non sia stato parte del giudizio di omologazione (massima non ufficiale).

La Corte (omissis).

3.1.1 Dispone l'art. 48, comma 4, CCII: "Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione con memoria depositata entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il Tribunale, con decreto, fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al commissario giudiziale, ai creditori e ai terzi che hanno proposto opposizione. Il Tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli accordi".

Inoltre, ai sensi dell'art. 51, comma 3, CCII "Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile".

In termini generali, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha chiarito da tempo che la legittimazione alla proposizione del reclamo avverso il decreto camerale spetta esclusivamente a chi abbia assunto, nel giudizio di primo grado, la qualità di parte (Cass. n. 1508 del 1970). Costituisce, d'altra parte, acquisizione pacifica nella giurisprudenza di legittimità che la qualità di legittimato all'impugnazione (appello o ricorso per cassazione) si determina, nei gradi e nelle fasi ulteriori del giudizio, esclusivamente per relationem rispetto alla qualità di parte formalmente assunta nei gradi e nelle fasi anteriori (Cass. n. 3745 del 1978; Cass. n. 4025 del 1984; Sez. U, Sentenza n. 1399 del 23/02/1990) e che è, dunque, inammissibile l'impugnazione proposta contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio (Cass. n. 32248 del 2021; vedi anche da ultimo: Cass. Sez. 1, 17/07/2025, n. 19981).

Si tratta di un'impostazione che la giurisprudenza di legittimità ha diffusamente seguito in materia fallimentare, quando, in particolare, ha chiarito, con riferimento al decreto di omologazione del concordato preventivo, che la legittimazione a proporre il reclamo previsto dall'art. 183 L.Fall. (che è anch'esso deciso dalla Corte d'Appello secondo "il rito camerale di cui agli art. 737 e seg. c.p.c.": Cass. n. 22932 del 2011, in motiv.) discende unicamente dall'avere l'impugnante assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione di cui all'art. 180 L.Fall. (come debitore ovvero come opponente) e dall'essere rimasto soccombente rispetto alla decisione assunta dal Tribunale (cfr. Cass. n. 3954 del 2016; Cass. n. 16932/2016).

Ne consegue, come affermazione condivisa e non più contestabile, che, nel giudizio di reclamo, la legittimazione attiva e passiva spetta esclusivamente (oltre che al debitore) ai creditori che, avendo partecipato al precedente grado del procedimento, abbiano rivestito la qualità di parte in senso formale (cfr., Cass. n. 5157 del 2025, anche con riferimento alla qualità di parte nel CCII).

3.1.3 Il creditore dissenziente - compresi l'Agenzia delle entrate o l'INPS, non rinvenendosi uno statuto speciale per il caso di cd. *cram down* - assume, dunque, la veste di parte di tale procedimento solo se e in quanto abbia provveduto (sul presupposto del dichiarato dissenso alla proposta o di un altro interesse) alla propria formale costituzione in tale giudizio, nonché al deposito presso la cancelleria del Tribunale di una memoria con cui manifesti la volontà di opporsi all'omologa, esponendone le ragioni in fatto e in diritto.

Detto altrimenti, deve escludersi che il creditore che non abbia presentato opposizione sia legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di omologazione del concordato preventivo, ciò solo perché non ha assunto - in quel giudizio - la veste di parte in senso formale.

Tale conclusione - già raggiunta, come detto, dalla giurisprudenza di questa Corte sotto l'egida applicativa della precedente legge fallimentare - trova ora conforto nell'espressa lettera dell'art. 51, primo comma, CCII, ove si prevede che il reclamo avverso il provvedimento di omologazione possa essere proposto dalle "parti", con l'ovvia precisazione che "parte" non è chi non abbia proposto opposizione.

Pertanto, la stessa norma da ultimo citata differenzia il regime impugnatorio del provvedimento omologatorio (del concordato preventivo, del piano e degli accordi di ristrutturazione), ove la legittimazione alla proposizione del reclamo è astretta alle sole parti (nella declinazione formale sopra ricordata), da quello della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, ove, al contrario, tale legittimazione è estesa a "qualunque interessato".

3.1.4 Ciò posto, va evidenziato, quanto al quadro fattuale, che risulta circostanza pacifica che l'Inps non si era costituita nel procedimento di omologazione dell'accordo di ristrutturazione e non aveva proposto opposizione, nonostante avesse ritualmente ricevuto, quale creditore dissenziente, la notifica del provvedimento con cui il Tribunale aveva fissato l'udienza di comparizione delle parti per pronunciarsi in merito all'omologazione del concordato.

Ne consegue che il reclamo ex art. 51 CCII non poteva essere proposto dall'Inps, non essendo a ciò legittimato l'ente. L'accoglimento dei primi due motivi comporta che la sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., con la declaratoria di inammissibilità del reclamo ex art. 51 CCII per mancanza di legittimazione dell'Inps, che non aveva previamente assunto la veste di parte formale già nel giudizio di omologazione, senza che sia emersa (né sia stata allegata e poi trascurata) una qualche violazione della legge processuale tale da costituire un impedimento alla relativa partecipazione innanzi al Tribunale.

Va pertanto espresso, in relazione al primo e secondo motivo di ricorso, il seguente principio di diritto:

"In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e s. CCII, la legittimazione a proporre reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza che pronuncia sull'omologazione degli accordi spetta solo ai soggetti che abbiano assunto la qualità di "parti formali", per aver partecipato al giudizio di omologazione, e non anche al soggetto che, non avendovi partecipato, per non aver proposto opposizione ex art. 48, comma 4, CCII, sia comunque stato reso destinatario - a prescindere dalla correttezza del trattamento proposto - del cd. *cram down* fiscale o previdenziale di cui all'art. 63 CCII (nel regime vigente anteriormente all'art. 1-bis, D.L. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto in sede di conversione dalla L. 10 agosto 2023, n. 103), a meno che, con il reclamo, si deduca un vizio procedurale impeditivo di detta partecipazione" *(omissis)*.

Cassazione Civile, Sez. I, 16 marzo 2026, n. 5828 - Pres. M. Ferro - Est. R. Amatore - P.M. S. De Matteis (conf.) - PF1 Consulting S.r.l. c. Agenzia delle Entrate

Accordo di ristrutturazione - Reclamo contro la sentenza di omologazione - Creditore che non ha partecipato al relativo giudizio - Inammissibilità -

In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 ss. CCII, la legittimazione a proporre reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza che pronuncia sull'omologazione degli accordi spetta solo ai soggetti che abbiano assunto la qualità di "parti formali", per aver partecipato al giudizio di omologazione, e non anche al soggetto che, non avendovi partecipato, per non aver proposto opposizione ex art. 48, comma 4, CCII, sia comunque stato reso destinatario - a prescindere dalla correttezza del trattamento proposto - del c.d. *cram down* fiscale o previdenziale di cui all'art. 63 CCII (nel regime vigente anteriormente all'art. 1-bis, D.L. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto in sede di conversione dalla L. 10 agosto 2023, n. 103) a meno che, con il reclamo, si deduca un vizio procedurale impeditivo di detta partecipazione *(massima ufficiale)*,

(massima ufficiale).

La Corte *(omissis)*.

1. Con l'unico motivo la parte ricorrente lamenta nullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 51, 57 e 58 CCII, oltre che dell'art. 292, comma 2 c.p.c., in relazione 360, n. 4), c.p.c. Più in particolare si censura la sentenza nella parte in cui la stessa aveva disatteso l'eccezione preliminare spiegata dalla odierna ricorrente nell'ambito del giudizio celebratosi avanti la Corte d'Appello di Milano, avente ad oggetto il difetto di legittimazione dell'Agenzia delle Entrate a proporre reclamo per omessa proposizione di opposizioni nel precedente procedimento unitario celebratosi avanti il Tribunale di Milano.

1.1 La doglianza è infondata.

1.1.1 Dispone l'art. 48, comma 4, CCII: "Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione con memoria depositata entro trenta giorni

dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il Tribunale, con decreto, fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al commissario giudiziale, ai creditori e ai terzi che hanno proposto opposizione. Il Tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli accordi".

Inoltre, ai sensi dell'art. 51, comma 3, CCII "Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile".

1.1.2 Va subito chiarito che, nel caso qui in esame, non è in discussione la decorrenza del termine per proporre reclamo, quanto piuttosto la stessa possibilità per il creditore, che non abbia proposto opposizione al procedimento di omologazione, di proporre reclamo innanzi alla Corte di appello.

In termini generali, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito da tempo che la legittimazione alla proposizione del reclamo avverso il decreto camerale spetta esclusivamente a chi abbia assunto, nel giudizio di primo grado, la qualità di parte (così, sin da Cass. n. 1508 del 1970). Costituisce, d'altra parte, acquisizione pacifica che la qualità di legittimato all'impugnazione (appello o ricorso per cassazione) si determina, nei gradi e nelle fasi ulteriori del giudizio, esclusivamente per *relationem* rispetto alla qualità di parte formalmente assunta nei gradi e nelle fasi anteriori (Cass. n. 3745 del 1978; Cass. n. 4025 del 1984; Sez. U, Sentenza n. 1399 del 23/02/1990) e che è, dunque, inammissibile l'impugnazione proposta contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio (Cass. n. 32248 del 2021; vedi anche da ultimo: Cass. Sez. 1, 17/07/2025, n. 19981).

Si tratta di un'impostazione che la giurisprudenza di legittimità ha diffusamente seguito in materia fallimentare, quando, in particolare, ha precisato, con riferimento al decreto di omologazione del concordato preventivo, che la legittimazione a proporre il reclamo previsto dall'art. 183 L.Fall. (che è anch'esso deciso dalla Corte d'Appello secondo "il rito camerale di cui agli art. 737 e seg. c.p.c.": Cass. n. 22932 del 2011, in motiv.) discende unicamente dall'avere l'impugnante assunto la qualità di parte in senso formale nel giudizio di omologazione di cui all'art. 180 L.Fall. (come debitore ovvero come opponente) e dall'essere rimasto soccombente rispetto alla decisione assunta dal Tribunale (cfr. Cass. n. 3954 del 2016; Cass. n. 16932/2016).

Ne consegue come affermazione condivisa e non più contestabile che, nel giudizio di reclamo, la legittimazione attiva e passiva spetta esclusivamente (oltre che al debitore) ai creditori che, avendo partecipato al precedente grado del procedimento, abbiano rivestito la qualità di parte in senso formale (cfr., Cass. n. 5157 del 2025, in motiv., anche con riferimento alla qualità di parte nel CCII).

1.1.3 Il creditore dissenziente - compresi l'Agenzia delle entrate o l'INPS, non rinvenendosi uno statuto speciale per il caso di cd. *cram down* - assume, dunque, la veste di parte di tale procedimento solo se ed in quanto abbia provveduto (sul presupposto del dichiarato dissenso alla proposta o di un altro interesse) alla propria formale costituzione in tale giudizio nonché al deposito presso la cancelleria del Tribunale di una memoria con cui manifesti la volontà di opporsi all'omologa, esponendone le ragioni in fatto e in diritto.

1.1.4 Tali conclusioni non sono tuttavia conducenti per la soluzione del caso in esame.

Come infatti ben rilevato dalla Procura generale già nella requisitoria scritta, va evidenziato che, nonostante l'Agenzia delle Entrate non avesse proposto opposizione all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione presentato dall'odierna ricorrente, occorre nondimeno affermarsi che, comunque, l'Agenzia era legittimata a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione.

La giurisprudenza di questa Corte (v. in tal senso, Cass. n. 32248 del 2021) ha invero eccezionalmente ammesso la possibilità di proporre reclamo avverso il decreto di omologazione anche nel caso - del tutto peculiare - in cui il reclamante (sebbene materialmente non opponente) lamenti in modo specifico le violazioni della legge processuale che gli hanno impedito di partecipare al giudizio innanzi al Tribunale (da ultimo v. Cass. n. 19981 del 2025), con ciò venendo meno il presupposto positivo per farne discendere, in caso di inerzia, la riferita limitazione impugnatoria.

Va anche ricordato, per completezza, che ora, a seguito delle modifiche disposte prima dall'art. 1-*bis* inserito, in sede di conversione del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 (pubblicata in GU Serie Generale n. 186 del 10 agosto 2023) e poi dal cd. decreto correttivo-ter è espressamente previsto che "La domanda di omologazione è proposta una volta ottenuta l'adesione o, in difetto, decorsi i termini di cui al comma 2, undicesimo e dodicesimo periodo. Il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata alle sedi territoriali e regionali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. Per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, il termine per l'opposizione di cui all'articolo 48, comma 4, decorre dalla ricezione dell'avviso".

Non è dubitabile, dunque, che laddove il creditore pubblico finanziario lamenti, oggi, l'omessa comunicazione dell'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese della domanda di omologazione ovvero, sotto il precedente regime normativo, la mancata iscrizione della proposta nel registro delle imprese, lo stesso creditore sia legittimato a proporre reclamo. In tale ipotesi, invero, deve riconoscersi al creditore dissenziente, indebitamente pretermesso dal giudizio di omologazione, un'eccezionale legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione pur se pronunciato senza opposizioni, al solo fine di denunciare le violazioni della legge processuale che gli hanno impedito di partecipare al

giudizio innanzi al Tribunale (Cass. n. 32248 del 2021; Cass. n. 5157 del 2025, in motiv., cit. supra) e, per tale via, di imporre alla Corte d'Appello la verifica dell'effettiva sussistenza (o meno) e dunque natura del vizio che, in ipotesi, ha impedito al creditore dissenziente di proporre opposizione all'omologazione dell'accordo.

Tale conclusione è applicabile anche all'ipotesi oggi in esame.

Nel caso di specie, infatti, risulta circostanza pacifica e non contestata tra le parti quella secondo cui l'accordo con la BCC, successivamente omologato e, dunque, esteso "forzosamente" all'Agenzia delle entrate, non era stato pubblicato nel registro delle imprese. Ciò è dimostrato per *incidens* anche dal fatto che la stessa parte oggi ricorrente aveva lamentato la mancata concessione di un termine da parte del Tribunale per provvedere alla pubblicazione dell'accordo con la BCC.

Orbene, la mancata pubblicazione nel registro delle imprese del citato accordo non aveva pertanto consentito al creditore interessato di valutare se proporre eventuale opposizione all'omologazione - che, quando richiesta in data 23-9.3.2023, non era peraltro ad esso riferibile - tanto ciò è vero che era stata la stessa ricorrente a dedurre di aver richiesto l'omologazione dell'accordo intervenuto con BCC solo con la memoria integrativa con repliche depositata il successivo 10.7.2023.

Può essere allora ritenuto acclarato, per come il fatto è stato ricostruito dal giudice di merito, che: (i) l'accordo di ristrutturazione era stato stipulato, ma solo dopo oltre tre mesi dal deposito del ricorso per la sua omologazione; (ii) lo stesso accordo non era stato iscritto nel Registro delle imprese; (iii) l'accordo era stato omologato dal Tribunale, senza neppure fosse stata verificata o anche solo disposta una qualche corrispondente comunicazione ai creditori.

Emerge pertanto quale palese la violazione delle norme procedurali dettate dal CCII, che espressamente prevedono, in realtà, solo la modifica sostanziale del piano depositato con la necessità di rinnovare (peraltro) le manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi (v. art. 58, comma 1, CCII) e che i creditori non aderenti possano proporre opposizione ai sensi dell'art. 48, comma 4, entro trenta giorni dalla data della iscrizione della domanda di omologazione nel registro imprese ovvero dalla sua comunicazione per i creditori non aderenti negli accordi ad efficacia estesa (v. art. 61, comma 3, CCII).

Ne consegue che all'Agenzia delle entrate non è stata garantita - nella vicenda - la conoscenza dell'accordo di ristrutturazione, esigenza alla quale è preordinato il regime di pubblicità previsto dalla legge e, conseguentemente, le è stata inibita la possibilità di sottoporre le proprie ragioni al Tribunale attraverso la proposizione di rituale opposizione.

Come ben rilevato dalla Corte di appello ed evidenziato anche dalla Procura generale, il reclamo ex art. 51 CCII risultava essere per l'ente l'unico strumento per dolersi dell'irregolarità del procedimento e della lesione dei suoi diritti, pregiudicati dalla decisione del Tribunale di omologare l'accordo con BCC. Circostanza quest'ultima che - anche in virtù dei principi affermati dalla giurisprudenza sopra richiamata (per come maturata prevalentemente nel precedente regime normativo della legge fallimentare) - legittimava pienamente l'Agenzia a proporre il reclamo per lamentare la violazione del diritto al contraddittorio processuale e delle regole riguardanti il procedimento di omologazione degli accordi di ristrutturazione.

Ne consegue il rigetto del ricorso, con l'affermazione del seguente principio di diritto: "In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 e s. CCII, la legittimazione a proporre reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza che pronuncia sull'omologazione degli accordi spetta solo ai soggetti che abbiano assunto la qualità di "parti formali", per aver partecipato al giudizio di omologazione, e non anche al soggetto che, non avendovi partecipato, per non aver proposto opposizione ex art. 48, comma 4, CCII, sia comunque stato reso destinatario - a prescindere dalla correttezza del trattamento proposto - del cd. *cram down* fiscale o previdenziale di cui all'art. 63 CCII (nel regime vigente anteriormente all'art. 1-bis, D.L. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto in sede di conversione dalla L. 10 agosto 2023, n. 103), a meno che, con il reclamo, si deduca un vizio procedurale impeditivo di detta partecipazione".

(*omissis*).

Omologazione del Concordato preventivo (e del P.R.O. e dell'AdR): inammissibilità del reclamo in mancanza di partecipazione al giudizio, salvo l'impedimento della partecipazione allo stesso

di Sido Bonfatti*

Le decisioni che si pubblicano, pronunciate contemporaneamente, confermano il consolidato orientamento in materia di inammissibilità del reclamo contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo (e del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e dell'accordo di ristrutturazione), in mancanza della partecipazione al giudizio di omologazione: e ciò anche nelle ipotesi di opposizione del creditore (pubblico) al *cram dawn* fiscale e previdenziale. Costituisce eccezione alla regola, peraltro, l'ipotesi nella quale il

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

creditore interessato deduca un vizio procedurale impeditivo della partecipazione al giudizio di omologazione. Il coinvolgimento sistematico di “creditori pubblici” evoca il fenomeno della possibile responsabilità per “danno erariale”.

The published decisions, handed simultaneously, confirm the established legal position regarding the inadmissibility of an appeal against a judgment ratifying a composition with creditors (or a restructuring plan subject to ratification, or a restructuring agreement) where the party did not participate in the ratification proceedings; this applies even in cases where a (public) creditor objects to a tax and social security “cram-down.” However, an exception to this rule arises where the affected creditor alleges a procedural defect that prevented their participation in the ratification proceedings. The systematic involvement of “public creditors” raises the prospect of liability for “loss to the public treasury”.

La conferma della inammissibilità del reclamo contro l’ omologazione del Concordato preventivo (e del P.R.O. e dell’AdR) al cui giudizio non si abbia partecipato .

Nel giro di un paio di giorni¹ la Sezione I della Corte Suprema di Cassazione ha ribadito il principio, ormai definibile come “consolidato”, secondo il quale il reclamo contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo (nonché del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, e dell’accordo di ristrutturazione) non è ammissibile per chi non sia stato parte del giudizio di omologa.

Come detto, l’orientamento è definibile “consolidato” tanto nella giurisprudenza di legittimità², quanto fra i giudici di merito³; e anche la dottrina non nutre dubbi al proposito⁴. L’art. 51, comma 1, CCII attribuisce la legittimazione a proporre reclamo contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull’omologazione del concordato preventivo (o del P.R.O. ovvero dell’AdR) alle “parti”: e queste non possono che essere costituite dai soggetti (potremmo dire: dai creditori) che hanno preso parte al giudizio, il provvedimento conclusivo del quale si intende impugnare. Per converso, nella stessa norma si precisa che “*la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato*”: il ché fa comprendere che la sentenza di omologazione del concordato preventivo (o del P.R.O. ovvero dell’AdR) può essere impugnata solo da chi è stato “parte” del giudizio.

È necessario, insomma, in estrema sintesi, che l’interessato (presumibilmente: il creditore) si sia opposto all’omologazione del concordato preventivo (o del P.R.O. ovvero dell’AdR) partecipando al giudizio nel quale si è deciso sulla domanda proposta dal debitore: solo a tale condizione è legittimato a contestare il provvedimento che abbia deciso di senso contrario alle sue richieste.

Inammissibilità del reclamo contro l’ omologazione del Concordato preventivo (del P.R.O, ovvero dell’AdR) alla quale si sia rimasti estranei, nonostante l’eventuale opposizione all’applicazione del *cram-dawn* fiscale e previdenziale.

Come si commenterà in prosieguo, le decisioni qui pubblicate riguardano tutte giudizi nei quali il creditore “reclamante” era costituito da un istituto pubblico: l’Agenzia delle Entrate o l’I.N.P.S.: e anche gli esempi più recenti confermano questa particolarità⁵.

Proprio per tale ragione, in taluni casi si era acceso un contraddittorio tra il creditore pubblico e l’imprenditore aspirante all’omologazione del concordato preventivo (o del P.R.O., ovvero dell’AdR), chiedendo quest’ultimo di potere conseguire un risultato equivalente a quello della adesione alla propria proposta da parte del creditore pubblico, attraverso l’applicazione della disciplina del *cram-dawn* fiscale e previdenziale.

¹ Le decisioni sono state pubblicate nei giorni 15 marzo e 16 marzo 2026.

² Oltre alle decisioni qui commentate v. Cass. Civ., n. 2886 /2007; Cass. Civ., SS.UU, n. 26989/2016; Cass. Civ., n. 3954/2016; Cass.Civ., n. 16932/2016; Cass. Civ., n. 34840/2024.

³ App. Firenze, 7 marzo 2025, in www.ilcaso.it, 26 marzo 2025; App. Bologna, 17 aprile 2026, n. R.G. 434/2026, inedita

⁴ Da ultimo v. R. De Simone, *La mancata opposizione all’omologa e la reclamabilità del decreto di omologa*, in www.diritto e giustizia.it, 11 gennaio 2024; v. anche il commento redazionale *Reclamo contro l’omologazione degli A.D. R.: legittimato è solo chi ha partecipato al giudizio, salvo vizi procedurali impeditivi*, in www.ius.it, 16 marzo 2026

⁵ V. App. Bologna, 17 aprile 2026, R.G. n.434/2026, cit., dove creditore appellante (e soccombente) era la Fondazione Enasarco, soggetto privato investito di funzioni pubbliche

Tale contraddittorio è stato addotto come equivalente della partecipazione del creditore (pubblico) al giudizio di omologazione della proposta concordataria (ovvero della proposta sottesa al P.R.O. od all'AdR).

La giurisprudenza ha ribadito il proprio orientamento contrario all'accoglimento di tale tesi.

Una volta affermato il principio secondo il quale *“il creditore dissenziente ... assume... la veste di parte ... solo se ed in quanto abbia provveduto (sul presupposto del dichiarato dissenso alla proposta o di un altro interesse) alla propria formale costituzione in tale giudizio, nonché al deposito presso la cancelleria del tribunale di una memoria con cui manifesti la volontà di opporsi all'omologa, esponendone le ragioni in fatto e in diritto”*⁶, non v'è spazio per possibili eccezioni in favore di “creditori pubblici”, *“non rinvenendosi uno statuto speciale per il caso di c.d. cram-dawn”*⁷.

L'applicazione del *cram-dawn* fiscale e previdenziale produce effetti equivalenti all'approvazione della proposta dell'imprenditore: e può operare *“in costanza di opposizioni, con applicazione del regime procedurale ordinario”* - quindi sul presupposto della preventiva partecipazione al giudizio di omologazione -, ovvero *“in assenza di opposizioni, restando l'amministrazione pubblica libera di proporla o meno”*⁸: il che equivale ad affermare che l'amministrazione pubblica non partecipa necessariamente al giudizio di omologazione del concordato preventivo (o del P.R.O. ovvero dell'AdR) *per il solo fatto* di avere contestato l'eventuale ricorso da parte dell'imprenditore all'istituto del *cram-dawn*.

Salvezza dell'ipotesi di “vizio procedurale impeditivo” della partecipazione al giudizio di omologazione

La decisione della Sezione I della Corte di cassazione contrassegnata dal n. 5828/2026 si pronuncia su un caso di specie nel quale la omessa partecipazione al giudizio di omologazione di un Accordo di Ristrutturazione, da parte del creditore pubblico interessato (l'Agenzia delle Entrate), non era giustificata con l'interposta opposizione alla richiesta di applicazione del *cram-dawn* (pure, peraltro, contestata), ma con la deduzione di una violazione della legge processuale applicabile al relativo giudizio, che aveva comportato l'impossibilità di partecipare allo stesso⁹.

L'Agenzia delle Entrate, in particolare, ha dedotto la violazione di quanto già disposto dall'art. 1-bis, D.L. 13 giugno 2023, n. 69, e successivamente ripreso dall'art. 63, comma 3, CCII, secondo il quale *“la domanda di omologazione è proposta una volta ottenuta l'adesione o, in difetto, decorsi i termini di cui al comma 2, undicesimo e dodicesimo periodo. Il debitore avvisa dell'iscrizione della domanda nel registro delle imprese l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie mediante comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata alle sedi territoriali regionali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. Per l'amministrazione finanziaria e gli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, il termine per l'opposizione di cui all'articolo 48, comma 4, decorre dalla ricezione dell'avviso”* (per il concordato preventivo si veda il corrispondente contenuto dall'art. 88 CCII; e per il P.R.O. il corrispondente contenuto dell'art. 64-bis, comma 1-bis). In tale contesto, la mancata partecipazione al giudizio di omologazione non rappresenta l'effetto di una colpevole inerzia del creditore pubblico, bensì - al contrario, si potrebbe dire - l'effetto dell'inadempimento dell'imprenditore all'obbligo di coinvolgerlo attraverso una forma di “pubblicità” addirittura “personalizzata” (non essendo sufficiente, come d'uso, la pubblicazione della domanda di omologazione della proposta concordataria - ovvero costituente l'oggetto del P.R.O. o dell'AdR -, ma essendo necessaria la comunicazione al creditore pubblico interessato dell'intervenuta iscrizione).

I profili problematici della gestione dei “crediti pubblici” nei confronti delle imprese in crisi: lo spettro del “danno erariale”

Come detto, tutte le decisioni della Suprema Corte qui pubblicate - che si pronunciano su fattispecie nelle quali il creditore di una impresa “in crisi” si è vista negare la legittimazione a proporre il reclamo contro la

⁶ Cass. Civ., n. 5948/2026

⁷ Cass. Civ., n. 5948/2026

⁸ Cass. Civ., n. 5870/2026; Cass. Civ., n. 5828/2026.

⁹ Le fattispecie che possono rientrare nell'ambito di applicazione di tale ipotesi sono dichiarate dalla stessa Suprema Corte come “eccezionali”. Si possono citare i casi decisi da Cass. Civ., n. 32248/2021 e da Cass. Civ., n. 19981/2025.

sentenza di omologazione della proposta ricevuta dalla stessa, per omessa partecipazione al giudizio relativo - riguardano “creditori pubblici”: e, come detto, anche i più recenti precedenti in argomento vedono come protagonisti creditori di questa natura, o comunque investiti di funzioni pubbliche¹⁰. Ciò ingenera l'impressione - se non proprio la convinzione - che siano frequenti le situazioni nelle quali i “creditori pubblici” peccano di efficienza e di tempestività, non essendo in grado di gestire i rapporti con le imprese in crisi in modo tale, da consentire una adeguata protezione degli interessi pubblici della cui gestione sono investiti.

L'impressione - o la convinzione - è significativamente accentuata laddove si consideri, sempre con riguardo ai rapporti tra “creditori pubblici” ed imprese in crisi, il problema dell'esercizio nei confronti di queste ultime dei crediti derivanti dalla prestazione di garanzie in favore di terzi (in particolare, in favore di banche ed altri intermediari che abbiano prestato sostegno finanziario all'impresa in crisi, usufruendo di garanzie pubbliche): il “problema” - rappresentato dalla circostanza che i creditori pubblici, una volta escussi, non sono in condizione di fare valere i loro crediti di regresso entro i termini necessari per consentirne il legittimo esercizio (per esempio, entro il termine semestrale previsto in materia di accertamento dello stato passivo concorsuale: art. 208 CCII) - presenta una tale portata, dall'avere in un primo momento indotto ad individuare soluzioni che sono sembrate “eccentriche”¹¹: ed in un secondo momento indotto la Corte di Cassazione a chiedere l'intervento delle Sezioni Unite allo scopo di individuare una soluzione meno discutibile¹².

Rimane il fatto che l'inefficienza dei “creditori pubblici” impedisce il recupero di risorse che sono per definizione di interesse generale: il che dovrebbe imporre di verificare la sussistenza dei presupposti che consentano di reclamare un “danno erariale”, rappresentato dalla impossibilità di fare valere gli eventuali effetti pregiudizievoli dell'ammissione di un imprenditore in crisi ad una procedura di concordato preventivo (o di P.R.O.; o di un AdR) immeritata, come dalla omessa riscossione di crediti che sulla carta dovrebbero vedersi garantita una sicura capienza, in considerazione dei “super privilegi” dai quali sono caratterizzati¹³. Salvo il “soccorso” di una giurisprudenza oggettivamente discutibile, che ritiene di potere equiparare la discussione sulla fondatezza del credito di regresso “superprivilegiato” vantato dal creditore pubblico escusso - che potrebbe essere esposto a critiche di rilevanza anche molto marcata - alla “rettifica formale dello stato passivo” (art. 115 l. fall.; art. 230 CCII) operata dal curatore quando si tratta di cambiare il nome del titolare del credito peraltro definitivamente individuato nell'ammontare e nella collocazione¹⁴.

¹⁰ V. App. Bologna, 17 aprile 2026, R.G. n.434/2026, cit.

¹¹ Come quella di consentire che l'esercizio del regresso “pubblico” sia esercitato attraverso una semplice modifica dello stato passivo già comprendente la pretesa del creditore assistito dalla garanzia pubblica, *con semplice sostituzione del nome del creditore garantito con il nome dell'istituto pubblico garante*: e ciò trascurando la banale circostanza rappresentata dal fatto che il credito originariamente insinuato al passivo aveva carattere *chirografario*, laddove il credito insinuato in conseguenza dell'esercizio del regresso è caratterizzato da una collocazione *superprivilegiata*.

¹² Cass., n. 28602 del 29 ottobre 2025. Con tale ordinanza interlocutoria proprio la Sezione I Civile della Suprema Corte di Cassazione ha rimesso la trattazione della questione in *pubblica udienza*, per via del suo eccezionale rilievo nomofilattico: un passaggio che avrebbe tracciato la via per la definitiva risoluzione del contrasto da parte delle Sezioni Unite o della sezione semplice in composizione allargata. Il provvedimento ha passato in rassegna i nodi irrisolti sul “subentro” del garante pubblico nello stato passivo del fallimento (o della liquidazione giudiziale) del debitore principale con riguardo alla legittimazione del Gestore. A tale proposito (i) si è analizzata la legittimazione ad agire del creditore pubblico - anche tramite l'Agente della Riscossione - per fare valere i propri diritti surrogatori e di regresso qualora non abbia partecipato alle prime fasi di accertamento del passivo); (ii) si è analizzata la facoltà del garante pubblico di far valere la propria pretesa concorsuale quando il credito della banca finanziatrice sia già stato ammesso per l'intero; (iii) si è posto il problema se, una volta escussa la garanzia pubblica, sia sufficiente per il creditore pubblico richiedere una mera *rettifica dello stato passivo* (ai sensi dell'art. 115, co. 2, l. fall., e dell'art. 230, co. 2, CCII) per sostituirsi al creditore garantito, o se sia invece indispensabile presentare una formale *domanda di ammissione al passivo in via tardiva*, considerando che il credito di regresso del creditore pubblico è assistito da un privilegio *ex lege* (D.Lgs. 123/1998), estraneo al credito garantito al quale, quindi, non si potrebbe (e non si dovrebbe!!) semplicemente surrogare.

In argomento rinvio a S. Bonfatti, *L'accertamento “fallimentare” del credito bancario assistito da garanzia pubblica*, in *www.diritto bancario.it*, 27 aprile 2026; ed a S. Leuzzi, *L'ingresso di MCC nello stato passivo della liquidazione giudiziale*, in *www.diritto dellacrisi.it*, 2 febbraio 2026.

¹³ A proposito di “danno erariale” in materia di finanziamenti bancari assistiti da garanzie pubbliche, e della recente emersione del fenomeno in fattispecie sino ad oggi sconosciute, rinvio a S. Bonfatti, *Responsabilità per danno erariale per indebito ricorso al credito pubblico*, in *www.diritto bancario.it*, 12 novembre 2025; Id., *Finanziamenti con garanzie pubbliche: dalla “concessione abusiva” al “danno erariale”*, *ivi*, settembre 2025; Id., *Il “ricorso abusivo al credito” pubblico in epoca pandemica*, *ivi*, 17 novembre 2025. Con riguardo al “danno erariale” provocato dal ritardo dell'Agenzia delle Entrate della Riscossione v. la decisione di Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, 19 luglio 2023, n. 445 (in *www.bilancio&contabilità*, 1° settembre 2023), con la quale l'*Agenzia delle Entrate-Riscossione è stata ritenuta responsabile di danno all'erario* per avere fatto prescrivere un credito Comunale per tardività della notifica delle cartelle di pagamento per carichi tributari ad essa affidati.

¹⁴ Infatti più recentemente la Suprema Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 6 settembre 2026, n. 25083) ha enunciato i seguenti principi di diritto:

a) "il Fondo di garanzia, una volta escusso, ha l'onere di insinuare al passivo del fallimento del debitore inadempiente, in collocazione privilegiata, il credito al recupero delle somme versate alla banca finanziatrice ove quest'ultima non si sia già insinuata per il suo credito al rimborso del finanziamento, fermo restando l'autonomo diritto della banca finanziatrice di insinuare al passivo dello stesso fallimento il credito al recupero della parte del finanziamento che non sia stata soddisfatta con l'escussione della garanzia pubblica";

b) "il Fondo di garanzia, nel caso in cui la banca finanziatrice si è già insinuata al passivo del fallimento del debitore inadempiente per il credito al rimborso del finanziamento, ha, invece, l'onere, una volta escusso, di avvalersi della procedura prevista dall'art. 115, comma 2°, l.fall. per sostituirsi nello stato passivo, nei limiti della somma erogata ed in collocazione privilegiata, alla banca finanziatrice che per tale parte è stata soddisfatta";

c) "nel caso sub a), il Fondo di garanzia, il curatore del fallimento, gli altri creditori e la banca finanziatrice possono avvalersi, a seconda dei casi, delle eccezioni e dei rimedi previsti dagli artt. 95, 98 e 99 l.fall.; nel caso sub b), invece, l'atto di rettifica operato dal curatore, al pari della sua omissione, è impugnabile, a norma dell'art. 36, commi 1° e 2°, l.fall., da chiunque ne abbia l'interesse con reclamo al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato che è, a sua volta, assoggettato al reclamo al tribunale, la cui decisione è, infine, ricorribile per cassazione"